

Art. 22

Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.
Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.